

Settimanale Informativo

N. 15

04 Settembre 2017

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

SOMMARIO

CODICE CONTRATTI

LIMITI SUBAPPALTO: ILLEGITTIMI ANCHE PER LA CGUE

FOCUS TERNA SUBAPPALTATORI

ANTITRUST: TROPPO BASSA LA SOGLIA DEL 30% PER IL PREZZO IN OEPV

BENI CULTURALI: REGOLAMENTO DM MIBACT-MIT DI ATTUAZIONE PER LA

QUALIFICAZIONE

GARE

MANUTENZIONE IMPIANTI CON IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

GOVERNO

PIANO TRIENNALE E INCOMPIUTE

IL DECRETO SUI MATERIALI È LEGGE

COMPENSAZIONE CREDITI-CARTELLE DI PAGAMENTO PER I PAGAMENTI ALLA PA

TERRE E ROCCE: AUTOCERTIFICAZIONE SENZA NULLA OSTA PREVENTIVO FONDO DI SOLIDARIETÀ EUROPEO PER LA RICOSTRUZIONE: 1, 2 MILIARDI EDILIZIA SCOLASTICA: DECRETI ATTUATIVI PER LE NUOVE RISORSE ECONOMIA CIRCOLARE PER L'ITALIA: IL MODELLO IN CONSULTAZIONE

LAVORO

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI EDILI: RICHIESTE FINO AL 15 GENNAIO



GIURISPRUDENZA

DINIEGO DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST: PROVA DEL CONDIZIONAMENTO MAFIOSO

L'APPALTATORE DEVE CORREGGERE ANCHE GLI ERRORI DEL PROGETTISTA
ESCLUSIONE DALLA GARA PER MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE
FOCUS: VIOLAZIONI GRAVI DEFINITIVAMENTE ACCERTRATE
ESTENSIONE DEL CONCETTO DI CONFLITTO DI INTERESSE



CODICE CONTRATTI

LIMITI SUBAPPALTO: ILLEGITTIMI ANCHE PER LA CGUE

Irregolare limitare il subappalto

Una recente sentenza della Corte di giustizia europea ha ribadito l'irregolarità della limitazione al subappalto, e ha inoltre allargato l'irregolarità anche agli appalti sotto soglia, a condizione che abbiano un rilievo transfrontaliero.

Nella conclusione, il giudice UE scrive che «riguardo a un appalto pubblico che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/17/CE (...), ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di una normativa nazionale che prevede che, in caso di ricorso a subappaltatori per l'esecuzione di un appalto di lavori, l'aggiudicatario è tenuto a realizzare esso stesso l'opera principale, definita come tale dall'ente aggiudicatore».

Codice contratti

In sostanza, si ribadisce un principio che vede l'Italia e l'Europa su fronti opposti: il nostro codice dei contratti impone all'aggiudicatario una limitazione alla possibilità di subappaltare le lavorazioni dell'opera, la direttiva comunitaria ha un approccio rovesciato, in cui la possibilità di subappaltare a terzi è «in linea di principio illimitato».

La violazione di questo principio potrebbe portare anche delle conseguenze economiche nel caso in cui l'appalto fosse finanziato con fondi europei.

Pericolo procedura infrazione

Si ricorda che l'Italia ha già ricevuto, pochi mesi fa, un una lettera dalla Commissione UE (direzione generale mercato interno) con l'ammonimento: «l'introduzione di quello che appare come un divieto generale di subappaltare i contratti (...) e la previsione di limiti quantitativi generali e astratti applicabili laddove il subappalto è consentito, sembrano in netto contrasto con le norme e la giurisprudenza Ue». Nella stessa lettera la Commissione chiedeva «alle autorità italiane di tenere conto, nella redazione del decreto correttivo, dei rilievi sopra svolti circa l'attuale disciplina in materia di subappalto, correggendo le disposizioni interessate in maniera da garantire la piena rispondenza con i principi del diritto dell'Unione Europea».

Il suggerimento è rimasto inascoltato, con possibilità di procedura di infrazione.



FOCUS TERNA SUBAPPALTATORI

Il vero nodo della nuova formulazione dell'art. 105 del codice, è rappresentato dall'indicazione della terna dei subappaltatori.

Le imprese lamentano la difficoltà ad individuare operatori disponibili ad essere designati quali subappaltatori, soprattutto per alcuni settori specialistici con poche, grandi aziende (ascensori ad esempio).

Problemi operativi sorgono anche per assolvere all'obbligo di produrre in gara le dichiarazioni dei subappaltatori sull'assenza di motivi di esclusione (art. 80). I tempi previsti per la presentazione dell'offerta non sono quasi mai compatibili con il reperimento dei subappaltatori prima e, poi, con la predisposizione di tutta la loro documentazione.

Si ricorda inoltre che la terna di subappaltatori è richiesta non per ogni appalto, ma per ogni categoria omogenea richiesta nel bando: le Amministrazioni interpretano in maniera non univoca tale disposizione, poiché molte richiedono la terna anche per ogni lavorazione genericamente indicata negli atti di gara. Grandi difficoltà anche nell'ottemperare l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori per le attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.

Anche in questo caso vi sono difformità interpretative: il Comune di Milano, ad esempio, impone l'indicazione dei subappaltatori in gara in presenza di appalti che, indipendentemente dall'importo, riguardano strade (OG3), perché connessi con il movimento terra e con le attività rilevanti di cui alla Legge 190/2012.

Ci sono poi stazioni appaltanti che interpretano la norma nel senso che deve essere indicata la terna per ogni attività che rientra nell'elenco della citata legge 190, anche se non è tecnicamente un subappalto o contratto similare. Ad esempio chiedono la terna per i noli a freddo o le forniture di calcestruzzo e di bitume.

Si tratta per le imprese di un aggravio di lavoro soprattutto perché l'indicazione della terna favorisce, inevitabilmente, la circolazione di informazioni sulle aziende in procinto di partecipare alla gara.

Difficoltà individuazione terna

Dichiarazioni su motivi esclusione

Categorie omogenee

Attività a rischio di infiltrazione

Diverse interpretazioni

Circolazione informazioni



ANTITRUST: TROPPO BASSA LA SOGLIA DEL 30% PER IL PREZZO IN OEPV

Critica al punteggio massimo predefinito

Valutazione tecnica troppo discrezionale

Critica dell'AGCM

L'Antitrust, nell'atto di segnalazione n. 1422 indirizzato al Presidente del Consiglio, e ai Presidenti di Camera e Senato, ha criticato la soglia massima del punteggio sul prezzo nell'OEPV: la fissazione di una soglia non è prevista dal quadro normativo comunitario di riferimento, e la valutazione della qualità tecnica potrebbe essere troppo discrezionale, infine, la stazione appaltante dovrebbe essere libera di indicare, di volta in volta, il rapporto più adatto per definire l'offerta. Quest'ultimo principio generale è maggiormente valido negli appalti più ripetitivi, come quelli di fornitura.

«Se infatti è vero che il nuovo quadro normativo intende privilegiare, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia e includendo il "miglior rapporto qualità/prezzo" valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi dell'offerta, l'introduzione di una soglia rigida e bassa non appare appropriata per quella tipologia di appalti caratterizzati da prodotti e servizi sostanzialmente analoghi, anche in virtù delle specifiche previsioni del bando di gara, e per i quali la componente economica può assumere valore rilevante».

BENI CULTURALI: REGOLAMENTO DM MIBACT-MIT DI ATTUAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE

In attesa di pubblicazione

Il DM n. 374 del MIBACT – MIT è stato firmato lo scorso 22 agosto, ed è in attesa di esser pubblicato in GU.

Nel DM verranno chiarite tutte le condizioni per la qualificazione tecnico-economica delle imprese che intendano partecipare agli appalti che riguardino i lavori su immobili sottoposti a tutela (monitoraggio, manutenzione e restauro), le attività di scavo archeologico (comprese le indagini archeologiche subacquee), e il «monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico».

Per i lavori oltre i 150.000 euro le imprese devono dimostrare:



I requisiti da dimostrare

- il possesso della **qualifica** OG2, OS2-A, OS2-B, OS24;
- la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti;
- l'iscrizione dell'impresa presso la **camera di commercio** deve essere relativa alle seguenti attività: 1) lavori inerenti a scavi archeologici; b) lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d) lavori inerenti al verde storico, a parchi e giardini;
- sotto il profilo dell'idoneità tecnica: per il direttore tecnico si richiede l'«unicità dell'incarico» (per tutta dell'appalto il direttore tecnico non può rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate); per la categoria OG2 il direttore tecnico deve essere un architetto iscritto all'albo oppure deve avere una laurea in magistrale in conservazione dei beni culturali. Per le categorie OS2-A e OS2-B serve un diploma di restauratore rilasciato dalle scuole di alta formazione o altri istituti indicati dal codice dei beni culturale oppure serve una laurea magistrale conservazione e restauro dei beni culturali. In alternativa la direzione tecnica può essere affidata a restauratori di beni culturali qualificati ai sensi dell'articolo 182 del codice dei Beni culturali, a patto che abbiano svolto - alla data di entrata in vigore del regolamento - «almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica» nell'ambito dei lavori riconducibili alle relative categorie specialistiche. Per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro i requisiti vengono autocertificati;
- **per i lavori eseguiti:** l'impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell'importo della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione. Inoltre «l'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa»:



- periodo transitorio: per quanto riguarda i lavori utili alla qualificazione «sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto se accompagnati e integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono tati realizzati». Inoltre, sempre ai fini dell'idoneità tecnica, si precisa che «i lavori possono essere utilizzati solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice» e che «l'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto»;
- **idoneità organizzativa:** i restauratori e i collaboratori, e gli archeologi devono avere con l'impresa un contratto a tempo determinato o indeterminato (le specifiche nel decreto):
- **adeguata capacità economica e finanziaria:** valgono le regole del codice appalti (articolo 83, comma 2, articolo 84 e articolo 86). Nel solo caso delle lavorazioni che ricadono nelle categorie OS2-A, OS2-B e OS25, sono sufficienti le referenze bancarie.



GARE

MANUTENZIONE IMPIANTI CON IL SISTEMA DINAMICO DI **ACQUISIZIONE**

634 milioni per manutenzioni

Durata quadriennale

SDA

condizionamento

Consip ha mandato in gara tre gare che valgono complessivamente 634 milioni di euro per la manutenzione di vari tipi di impianto per gli immobili della pubblica amministrazione.

Le tre gare hanno durata quadriennale e il modello scelto dalla società ai fini della competizione è il sisma dinamico di acquisizione, nel quale viene fissato un periodo molto ampio (che scade il 31 luglio 2021) entro il quale le imprese possono presentare le candidature per i vari servizi di cui le amministrazioni pubbliche hanno bisogno.

Ciascuna impresa si propone viene classificata sotto il profilo tecnico ed economico in base al proprio fatturato e al livello di qualifica SOA posseduto nella singola specializzazione manutentiva richiesta dal bando.

La prima gara per importo vale 300 milioni di euro e riguarda la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento presso gli immobili della PA.

I possibili servizi richiesti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- verifiche programmate
- riparazione e ripristino dell'impianto
- intervento a chiamata
- presidio tecnologico
- servizi di governo.

richiesta: Categoria SOA OS28 (Impianti termici di condizionamento).

Il valore di 300 milioni è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Stazioni appaltanti nel suo arco temporale di durata, quindi non è vincolante.

Le candidature vanno inviate alla casella di posta elettronica: sda.manut.termoidraulici@postacert.consip.it

Manutenzione impianti

Alla fornitura e manutenzione di impianti antincendio è dedicato l'avviso da 170 milioni di euro, anche questo di durata quadriennale. Le imprese interessate si possono candidarsi al seguente indirizzo di posta certificata: sda.manut.antincendio@postacert.consip.it

Manutenzione impianti termoidraulici e di

antincendio

Stima presunta



Manutenzione impianti elettrici speciali

Il terzo appalto vale 164 milioni e riguarda l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali. Candidature alla casella: sda.manut.elettrici@postacert.consip.it

GOVERNO

PIANO TRIENNALE E INCOMPIUTE

Nota del CdS sulle incompiute

Cause del blocco dei

lavori

Con la nota n. 1806 del 27 luglio scorso, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso noto il parere sullo *Schema di decreto del MIT e del MEF sul programma triennale dei lavori pubblici, e biennale per forniture e servizi, e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali*.

In particolare, in tema di *Programmazione dei lavori pubblici, il CdS si* è concentrato su quella relativa alle opere incompiute, sottolineando che la causa del blocco dei lavori è dovuta:

- per mancanza di fondi;
- a interruzioni per cause tecniche;
- al fallimento dell'impresa esecutrice;
- allo scarso interesse per il completamento delle opere;
- al ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Interruzioni e sospensioni che hanno comportato il mancato rispetto dei tempi di consegna, e ad un rilevante aumento dei costi. La mancata consegna dei lavori determina un uso poco efficiente delle risorse pubbliche e l'impossibilità alla collettività di godere di un bene comune.

Uso poco efficiente delle risorse pubbliche

Il Consiglio di Stato rileva anche come, spesso, la prassi dell'inizio dell'opera pubblica sia finalizzata al solo scopo di "ottenere una corsia preferenziale" per l'accesso a ulteriori fondi pubblici per poterle portare a ultimazione, facendo intenzionalmente lievitare i costi di ultimazione lavori.

Accesso ad ulteriori fondi pubblici

Per tali motivi, il Consiglio di Stato ricorda che il d.lgs. n. 50/2016 prescrive l'obbligo per le amministrazioni che hanno chiesto finanziamenti, di effettuare una ricognizione delle opere rimaste incompiute per poterle includere nei prossimi piani triennali degli investimenti. Ovviamente a discapito dei nuovi progetti.

Nuovo codice



Doc di fattibilità

Per questo motivo, nel correttivo emesso sul programma triennale delle opere pubbliche, il Consiglio ha inserito che le amministrazioni dovranno fare approvare preventivamente, ove previsto per le imprese, il documento di fattibilità, in alternativa al progetto iniziale, di cui all'art. 23, comma 5, del codice. Nel riconsegnare il parere al MIT, Il Consiglio di Stato, ha pure fatto rilevare la necessità, nel documento finale, di assicurare anche il compimento dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti ai terremoti.

IL DECRETO SUI MATERIALI È LEGGE

Dal 9 agosto 2017 il decreto sui materiali è legge: sono aumentate le responsabilità per i progettisti e i fabbricanti che prescrivono materiali da costruzione non armonizzati alle direttive CE.

Conformità dei materiali da costruzione

Progetti, materiali e collaudi dal 9 agosto dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LLPP.

Sanzioni professionali

Per la prima volta scattano le sanzioni professionali al di fuori del contesto del diritto penale.

In caso di violazione del nuovo decreto, infatti, la norma prevede che "il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi alla norma venga "punito" con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro" e "qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, il professionista sarà punito con l'arresto fino a tre mesi, e dovrà pagare una ammenda che può variare dai 5.000 euro ai 25.000 euro".

Fabbricante

Il fabbricante dovrà certificare, redigendo apposita dichiarazione, la prestazione del prodotto secondo le nuove direttive: se viola tale disposizione sarà soggetto a una sanzione che ammonta tra i 4.000 e i 24.000 euro. Pena che potrà arrivare fino all'arresto, se il materiale prodotto è stato destinato a uso strutturale o ad uso antincendio.

Arresto

Viene istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione, presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in qualità di coordinatore delle attività delle amministrazioni competenti per il settore, che avrà il compito di promulgatore degli indirizzi volti alla uniformità e il controllo delle procedure per le certificazioni e i collaudi dei materiali. E, al fine

Comitato per armonizzazione



Valutazione tecnica europea

della integrazione delle nuove procedure connesse al rilascio della ETA (valutazione tecnica europea) è prevista la costituzione della ITAB (Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea). Saranno comunque, a carico dei richiedenti le spese relative alle seguenti attività:

- a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA);
- b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo di alcuni organismi;
- c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione.

COMPENSAZIONE CREDITI-CARTELLE DI PAGAMENTO PER I PAGAMENTI ALLA PA

Il DM Economia che estende la possibilità per le compensazioni dei debiti e delle cartelle esattoriali con eventuali crediti vantati verso la PA, a tutto il 2017, da parte delle imprese e dei professionisti, è stato pubblicato in GU 21 agosto 2017 n. 194.

Dal 21 agosto compensazione crediti nei confronti delle PA

Da lunedì 21 agosto 2017, quindi, le imprese e i lavoratori autonomi possono compensare i debiti delle cartelle esattoriali, relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (nelle precedenti proroghe si parlava di cartelle esattoriali notificate entro una specifica data), con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle PA e certificati secondo le modalità specifiche (DM Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012).

Se inferiore o pari al credito vantato

La somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato.

Istanza + certificazione credito

Per effettuare questa compensazione, il contribuente-creditore deve richiedere all'ente debitore, tramite un'apposita istanza, la certificazione del credito, relativamente al suo ammontare, il quale deve essere certo, liquido ed esigibile: l'istanza, allegata al decreto 25 giugno 2012, va presentata utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), disponibile sul sito crediticommerciali.mef.gov.it.

Certificazione entro 30 gg

L'ente debitore deve rispondere alla richiesta di certificazione del credito entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.



Il contribuente-creditore deve presentare l'originale della certificazione all'agente della riscossione, il quale, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione, aggiornando la Pcc.

TERRE E ROCCE: AUTOCERTIFICAZIONE SENZA NULLA OSTA PREVENTIVO

Dal 22 agosto

Autocertificazione e controllo ex post

Allegato con le condizioni

Norme in comune per grandi e piccoli cantieri

Sottoprodotti/rifiuti

Il 22 agosto è entrato in vigore il dPR 120/2017, in materia di terre e rocce da scavo: vengono eliminate le autorizzazioni preventive, e per l'utilizzo di questi materiali si prevede un modello di controllo ex post, con l'autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli.

In allegato alle presenti News, il grafico con le condizioni.

Il testo presenta disposizioni comuni a tutti i cantieri e norme specifiche per quelli grandi e quelli piccoli.

Le norme comuni: si definiscono le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti. Ad esempio il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21.

Altre regole comuni riguardano terre e rocce che contengono materiali di riporto: la componente di materiali di origine antropica frammisti a quelli di origine naturale non può superare il 20% in peso.

Il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione e scompare la notifica preventiva all'autorità competente per ciascun trasporto.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta all'autorità competente l'impiego delle terre e rocce in conformità al piano: si tratta di un'autocertificazione redatta dal produttore o dall'esecutore, resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.



FONDO DI SOLIDARIETÀ EUROPEO PER LA RICOSTRUZIONE: 1, 2 MILIARDI

L'UE ha proposto il via libera a fondi per 1,2 miliardi di euro destinati alle zone colpite un anno fa dal terremoto.

Si tratterebbe del più grande ammontare di risorse mai impegnato dal Fondo di Solidarietà Europeo nei suoi 15 anni di vita.

La proposta sarà votata in via definitiva dall'Assemblea del Parlamento europeo il 13 settembre.

EDILIZIA SCOLASTICA: DECRETI ATTUATIVI PER LE NUOVE **RISORSE**

Un miliardo per manutenzione, sicurezza, prevenzione

Alla fine del mese di agosto sono stati firmati tutti i decreti attuativi che mettono a disposizione risorse per un miliardo di euro per interventi di edilizia: manutenzione, sicurezza, prevenzione.

A questi si aggiunge la nuova programmazione nazionale triennale 2018-2020, che ammonta a 1,7 miliardi (si attende l'ok da parte della conferenza unificata).

Programmazione triennale 18-20

La suddivisione degli importi:

- 321 milioni per province e città metropolitane per interventi adeguamento sismico e messa in sicurezza;
- Tra 18 regioni in varia misura (dai 4 milioni del Molise ai 48 milioni della Campania) per realizzare gli interventi resi necessari dopo le indagini diagnostiche finanziate in
- precedenza, sempre dal Miur;
- Per le 5 regioni del Mezzogiorno messi a disposizione da un apposito bando Pon, 350 milioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per riqualificare edifici scolastici quanto all'adeguamento sismico, messa in sicurezza, misure antincendio, interventi per agibilità. Il bando Pon è stato pubblicato dal Miur il 16 agosto scorso. Dal prossimo 28 settembre le amministrazioni interessate si possono accreditare, mentre per la presentazione delle proposte progettuali e delle richieste di finanziamento la finestra temporale resterà aperta dal 18 ottobre 2017 fino al 30 novembre 2017;
- Per la messa in sicurezza sismica delle scuole: 26,4 milioni per interventi di adeguamento sismico e specifici 10 milioni dedicati al "ripristino e alla funzionalità delle scuole" nelle aree del Centro Italia;

Suddivisione delle risorse

Bando Pon regioni mezzogiorno

Sisma centro Italia



 110 milioni per il pacchetto prevenzione (la quasi totalità delle risorse - pari a 105 milioni - finanzierà una nuova campagna di indagini sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici);

- Per gli edifici scolastici di nuova costruzione, 150 milioni messi a disposizione dall'Inail su un orizzonte triennale (2018-2020).

Fondi Inail

ECONOMIA CIRCOLARE PER L'ITALIA: IL MODELLO IN CONSULTAZIONE

Consultazione pubblica

Scopi

Uso efficiente delle risorse

Sostenibilità e innovazione

Documento condiviso e partecipato

Scadenza al 18 settembre 2017 per contribuire alla consultazione pubblica sul Documento "Verso un modello di economia circolare per l'Italia".

La consultazione è stata avviata il 12 luglio scorso ed ha l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonché di definire il posizionamento strategico del nostro paese sul tema, in continuità con gli impegni adottati nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell'Unione Europea.

Il documento contribuisce in particolare alla definizione degli obiettivi dell'uso efficiente delle risorse e di modelli di produzione più circolari e sostenibili, anche grazie ad abitudini di consumo più attente e consapevoli, tentando di rispondere in modo adeguato ed efficace alle complesse dinamiche ambientali e sociali, mantenendo allo stesso tempo la competitività del sistema produttivo.

Si tratta di avviare una nuova politica industriale finalizzata alla sostenibilità e all'innovazione, in grado di incrementare la competitività del prodotto e della manifattura italiana.

L'innovazione è il cardine di questo cambiamento: il sostegno alla ricerca e all'innovazione sarà pertanto un fattore determinante per dare impulso alla transizione.

Obiettivo della consultazione online è, quindi, raccogliere in piena trasparenza i contributi di tutti gli organi istituzionali competenti, le imprese, gli esperti e i cittadini che sono quotidianamente coinvolti sul tema dell'economia circolare al fine di arrivare alla elaborazione di un documento che sia il frutto di un processo condiviso e partecipato.



LAVORO

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI EDILI: RICHIESTE FINO AL 15 GENNAIO

Sgravio operativo

Diventa operativo lo sgravio dell'11,50% per l'edilizia disposto con il DM Lavoro pubblicato lo scorso 8 agosto, con la circolare n. 129 Inps.

Entro il 16 gennaio

Le imprese edili che ne hanno diritto potranno beneficiare della riduzione dei contributi entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle «denunce contributive UniEmens» con competenza fino al mese di dicembre 2017.

Operai con 40ore settimanali

Si tratta di ottenere una riduzione sull'ammontare dei contributi (tranne che per quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti) dovuti dall'impresa a Inps e Inail per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Sono quindi esclusi i lavoratori a tempo parziale. L'applicazione del beneficio si può richiedere utilizzando il modulo diffuso dall'Inps con la citata circolare.

Per accedere al beneficio occorre:

Come accedere al beneficio

- Dimostrare regolarità contributiva attraverso il Durc;

Non cumulabilità

- dimostrare di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

La riduzione non è cumulabile con altre forme di beneficio.



GIURISPRUDENZA

DINIEGO DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST: PROVA DEL CONDIZIONAMENTO MAFIOSO

Probabilità cruciale: 50% + 1

Il Consiglio di stato, sez. III, con sentenza del 10 luglio 2017, n. 3375, in tema di white list, ha specificato che al fine di ritenere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società sarebbe sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità: si tratta della regola della c.d probabilità cruciale.

Legami familiari

In tale contesto i legami familiari da un lato sono senz'altro utilizzabili ai fini della prova del condizionamento mafioso, dall'altro di per sé soli sono insufficienti. Così è illegittimo il diniego di iscrizione alla white list alla società sulla base dell'acquisto del ramo di azienda da un familiare (nella specie il coniuge) dell'amministratore di altra società destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia, atteso che l'acquisto di un ramo d'azienda non può essere equiparato a istituti come il controllo societario, il consorzio, etc., di per sé suscettibili di dar luogo a una contaminazione criminale tra i soggetti coinvolti.

Acquisto ramo d'azienda da un familiare

L'APPALTATORE DEVE CORREGGERE ANCHE GLI ERRORI DEL PROGETTISTA

Appaltatore non mero esecutore

La sentenza n. 20214 della Cassazione ha stabilito che l'appaltatore non è un mero esecutore, e anche se realizza un progetto altrui deve tener presenti le regole della propria attività, superando anche l'ingerenza del committente.

Con la sentenza in parola, infatti, la Cassazione ha condannato un'impresa appaltatrice per danni a un complesso edilizio non correttamente eseguito: l'appaltatore, in quanto professionista, deve curare la realizzazione usando anche la propria esperienza, opponendosi all'obbligo di eseguire fedelmente un progetto palesemente incongruo.

Propria esperienza

L'incongruità va fatta presente a committente (specie se estraneo al settore edile), progettista e direttore dei lavori, manifestando dissenso (scritto o dimostrabile con testimoni) prima di procedere

Informare il committente



all'esecuzione. Altrimenti l'appaltatore è corresponsabile dei danni, nella misura in cui è stato negligente nel non accorgersi dei problemi posti dal progetto.

Non ne risponde se il committente, pur informato, gli chieda di eseguire lo stesso, direttamente e totalmente condizionato e senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

Assoluta sovrapposizione del committente

Se quindi non vi è un'assoluta sovrapposizione del committente, la prestazione dovuta dall'appaltatore implica anche controllo e correzione degli eventuali errori di progetto: in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, a fornire un'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza invocare il concorso di colpa di progettista o committente.

Errori del DL

Neppure errori nelle istruzioni del direttore dei lavori lo esimono da responsabilità, essendo egli tenuto a controllarli e correggerli, secondo diligenza e perizia e dovendo sempre uniformarsi alle regole tecniche.

ESCLUSIONE DALLA GARA PER MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE

Obbligo definitivo

Se l'obbligo di pagamento dall'Agenzia Entrate è definitivo, non giustifica il fatto di averlo ricevuto pochi giorni prima.

Il TAR Calabria, con sentenza n. 1173/2017, ha ribadito come sia legittima l'esclusione dalla gara d'appalto per violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di debiti per imposte e tasse.

Attestazione di non regolarità fiscale validata all'AE Il caso riguarda una gara in cui l'aggiudicatario aveva falsamente dichiarato di non aver commesso tali violazioni, falsità validata dall'attestazione di non regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle entrate da cui era emerso che lo stesso non aveva pagato una cartella esattoriale per importo circa 50.000 euro, che tale cartella era stata notificata al ricorrente qualche giorno prima del deposito dell'offerta alla stazione appaltante e che, infine, quest'ultimo aveva chiesto la dilazione del pagamento del debito quando il ruolo era ormai diventato esecutivo.

Richiesta dilazione quando ruolo già esecutivo

> Il massimo organo di giustizia amministrativo ha specificato come il requisito della regolarità fiscale sussiste nel solo caso in cui, prima



Accoglimento domanda di dilazione come requisito di regolarità del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto, la domanda di dilazione del debito sia stata accolta.

Contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, che si appellava alla circostanza per cui la cartella era stata notificata due giorni prima del deposito dell'offerta e non rivestiva, pertanto, il carattere di atto amministrativo non più soggetto ad impugnazione, la sentenza ha stabilito che il ricorrente avrebbe dovuto provare la non definitività del debito iscritto a ruolo nella cartella esattoriale ed accertare presso l'Agenzia delle Entrate a quale tributo la somma indicata nella cartella esattoriale si riferiva, e verificare se l'atto impositivo all'origine del debito era stato portato a sua conoscenza o meno. Con la conseguenza che, in assenza di tali prove e a fronte di un obbligo di pagamento di un debito non impugnabile, l'amministrazione doveva necessariamente escludere il ricorrente dalla gara.

FOCUS: VIOLAZIONI GRAVI DEFINITIVAMENTE ACCERTRATE

L'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici definisce:

- "gravi violazioni" quelle che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;
- -"violazioni definitivamente accertate" quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- "gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale" quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Nuovo codice

ESTENSIONE DEL CONCETTO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Chiunque possa influenzare le decisioni della SA La fattispecie di conflitto di interesse (art. 42 del d.lgs. 50/2016) si configura non solo qualora ne siano portatori il personale dipendente della stazione appaltante o di un prestatore di servizi che abbia collaborato con quest'ultima nello svolgimento della procedura di gara, ma su chiunque possa influenzare le decisioni della SA, e anche se è solo un rischio potenziale.



Contrasto potenziale tra soggetto e funzione attribuita

Non è necessario quindi che sia in concreto provato che lo stesso abbia dato luogo a un'alterazione delle corrette dinamiche concorrenziali, essendo sufficiente una situazione di contrasto o di incompatibilità anche solo potenziale tra un determinato soggetto e la funzione che gli è attribuita.

Conseguentemente, sussistendo appunto una situazione di conflitto di interessi, va escluso dalla procedura di gara il concorrente che abbia legami personali o societari con altro soggetto che, a supporto della stazione appaltante, ha partecipato alla predisposizione della documentazione di gara.

Sono questi i principi sanciti da una pronuncia del CdS, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415.

Concetto di "personale" della SA

Il riferimento al "personale" contenuto nel comma 2 dell'articolo 42 non può che essere inteso in senso ampio, comprensivo quindi di tutti quei soggetti che ricoprono ruoli idonei a influenzare le decisioni del soggetto di cui sono espressione.

Quanto alla necessaria verifica fattuale in merito all'effettiva sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, il giudice sottolinea come sia sufficiente la potenzialità del conflitto per aversi rilevanza.

Nel caso di specie, il prestatore di servizi che ha collaborato con l'ente appaltante nella predisposizione della documentazione di gara avrebbe avuto un ruolo marginale, che si è concretizzato nella mera revisione formale di tale documentazione.

Inoltre, il criterio di aggiudicazione utilizzato – il prezzo più basso - non implicava alcun tipo di valutazione qualitativa delle offerte, cosicché anche sotto questo profilo non vi era alcuno spazio idoneo

ad alterare le ordinarie dinamiche concorrenziali.

Il Consiglio di Stato ha comunque richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale: la situazione di conflitto di interessi sussiste ogniqualvolta vi sia una situazione di contrasto e di incompatibilità anche solo potenziale tra un soggetto e le funzioni che allo stesso vengono attribuite. Non è quindi necessario che il conflitto si manifesti concretamente, essendo sufficiente anche la sola possibilità - per quanto eventuale - che la situazione in cui versa un determinato soggetto sia di per sé portatrice di un conflitto o di una incompatibilità.

Questo principio trova il suo fondamento nella circostanza che le dall'esigenza dettate sull'incompatibilità sono salvaguardare in via astratta il prestigio della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che la situazione di

Potenzialità del conflitto

Consolidato orientamento giurisprudenziale

Salvaguardia del prestigio della PA



incompatibilità abbia in concreto dato luogo a conseguenze illegittime.

In questa logica nelle procedure di gara il conflitto di interessi si configura anche in termini solo potenziali, laddove il funzionario pubblico che assolve a una funzione strumentale allo svolgimento della procedura medesima (RUP o altro soggetto che abbia contribuito ad adottare i relativi atti) è portatore di un interesse riconducibile alla sua sfera privata che sia di per sé idoneo a influire negativamente sull'esercizio imparziale delle sue funzioni. In questo senso la situazione di conflitto di interessi si basa su una incompatibilità anche solo potenziale, la sua ricorrenza va valutata in termini astratti, a prescindere dalla circostanza che tale situazione abbia prodotto in concreto un risultato illegittimo.

A prescindere dalla produzione di un risultato illegittimo